



Amministrazione Provinciale di Avellino

Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare

SEDUTA PUBBLICA del 23.12.2024 in I convocazione

N. 137 del registro

O G G E T T O

LITE PROVINCIA DI AVELLINO C/ ...OMISSIS... - SENTENZA N. 4179/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 09,45 e in prosieguo in "modalità mista" (come da Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio provinciale, delle commissioni consiliari, dell'assemblea dei sindaci e delle sedute presidenziali deliberanti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.28 del 29.06.2022) nell'apposita sala delle adunanze "Pietro Foglia" si è riunito il Consiglio Provinciale in I convocazione ed in sessione ORDINARIA a seguito di avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

PRESIEDE la seduta il dr. Rizieri BUONOPANE Presidente della Provincia.

			PRESENTI	PRESENTI DA REMOTO	ASSENTI
1	BARRASSO	Vincenzo			X
2	BUONANNO	Gabriele	X		
3	CERRATO	Antonio	X		
4	CERVINARO	Laura	X		
5	D'ANGELIS	Luigi	X		
6	DI CECILIA	Franco	X		
7	GRAZIANO	Giuseppe	X		
8	MAZZARIELLO	Francesco	X		
9	PERICOLO	Emanuela	X		
10	PICONE	Fausto			X
11	SANTOLI	Gerardo	X		
12	SPERA	Marcantonio	X		
TOTALE			10	0	2

ASSISTE il Segretario Generale Dr.ssa Brunella ASFALDO

IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE, invita la **dr.ssa Maria Balestra**, quale Responsabile amministrativo del Servizio Gestione del Contenzioso, a dare lettura della relazione e relativa proposta redatta dal **Responsabile Apicale con Funzioni Dirigenziali del Servizio Autonomo Avvocatura**

Premesso che:

- le parti attrici, in proprio e nella qualità di eredi di ...omissis..., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la Provincia di Avellino per sentirla condannare al pagamento di tutti i danni a titolo patrimoniale e non patrimoniale per il sinistro avvenuto il 24.02.2013, alle ore 21,15 circa, allorché ...omissis..., mentre si trovava alla guida della propria auto, targata ...omissis..., sulla S.P. 57, al Km 4+930, in direzione Taurasi (AV), all'uscita da una curva destrorsa perdeva il controllo della detta autovettura - a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia e dalla presenza sullo stesso di uno strato di fanghiglia misto a copioso fogliame - e, dopo aver attraversato l'opposta corsia di marcia, finiva con la parte posteriore destra della propria vettura contro un albero di quercia posto al margine della strada e, dopo l'impatto, sbalzato fuori dall'autovettura, decedeva sul colpo;
- la Provincia di Avellino resisteva in giudizio e affidava la difesa a togato interno;
- il Tribunale di Benevento, con **sentenza n. 666 del 05.03.2020** (poi corretta con ordinanza depositata il 10.08.2020 a seguito di procedimento di correzione di errore materiale), così provvedeva:
 - ✓ *dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è processo va attribuita alla colpa della Provincia di Avellino nella misura del 40% e di ...omissis...nella misura del 60%;*
 - ✓ *condanna la Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore di ...omissis...e di ...omissis...della somma complessiva di € 81000,00 ciascuno, di ...omissis..., ...omissis... e ...omissis...della somma di € 32000,00 ciascuno per il danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del prossimo congiunto ...omissis...ed € 11500,00 in favore di tutti gli attori per danno patrimoniale, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;*
 - ✓ *condanna, altresì, la convenuta Provincia di Avellino al pagamento in favore degli attori di ½ delle spese processuali, liquidate per intero in € 630,00, per spese, ed € 12500,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; con attribuzione all'avv. Augusto Guerriero e Annunziata Pepe dichiaratisi antistatari;*
- la Provincia di Avellino proponeva appello avverso e per la riforma della sentenza n. 666/2020 del Tribunale di Benevento, proc. R.G. n. 3671/2020 della Corte di Appello di Napoli, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.; si costituiva parte appellata avanzando anche domanda incidentale in appello, chiedendo la riforma della sentenza in parte qua, ovvero per quanto ad essa sfavorevole;
- la Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile, accogliendo l'istanza proposta cautelativamente dalla Provincia di Avellino, con **ordinanza del 23.02.2021**, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza n. 666/2020 del Tribunale di Benevento;
- la Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile, con **sentenza n. 4179 del 17.10.2024**, depositata e pubblicata il 18.10.2024, così provvedeva:
 - I. *Accoglie parzialmente l'appello principale proposto dalla Provincia di Avellino avverso la sentenza n. 666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza (come corretta dallo stesso Tribunale con ordinanza del 10.8.2020):*
 - a) *Accerta e dichiara la responsabilità, in relazione al sinistro per cui è causa (avvenuto il 24.2.2013 sulla S.P. 57, al Km 4+930 in direzione Taurasi (AV)), della Provincia di Avellino nella misura del 30% e di ...omissis...nella restante misura del 70%;*
 - b) *dichiara tenuta e condanna la Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento:*
 - I) *in favore di ...omissis..., ...omissis...e ...omissis..., quali eredi di omissis, dell'importo complessivo di euro 81.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ...omissis...), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;*
 - II) *in favore di ...omissis..., ...omissis...e ...omissis..., quali eredi di omissis, dell'importo complessivo di euro 81.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ...omissis...), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla*

somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

III) in favore di omissis, dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ...omissis...), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

IV) in favore di ...omissis...), dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ...omissis...), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

V) in favore di ...omissis...), dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ...omissis...), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

VI) in favore di ...omissis..., ...omissis..., e ...omissis..., a titolo di risarcimento danni patrimoniali (sia in proprio che quali eredi di ...omissis..., ...omissis...e ...omissis...), dell'importo complessivo di euro 3.450,00, oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

2. Rigetta l'appello incidentale proposto da ...omissis..., ...omissis...e ...omissis...avverso la sentenza n. 666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020.

3. Dichiara tenuta e condanna la Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe, difensori dichiaratisi antistatari di ...omissis..., ...omissis...e ...omissis..., del 30% delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 2.278,95 per il primo grado (di cui euro 163,5 per esborsi ed euro 2.115,45 per compensi) ed in euro 2.388,75 per il secondo (di cui euro 241,2 per esborsi ed euro 2.147,55 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione nella restante misura del 70%.

4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale proposto;

Dato atto che, con nota prot. n. 50431/2024, il difensore interno costituito relazionava compiutamente in merito all'esito del giudizio e alla sussistenza (o meno) dei presupposti di fatto e di diritto ai fini della proposizione di eventuale gravame nei confronti della sentenza de qua, rimettendo, altresì, al dirigente competente per materia, ogni eventuale e diversa valutazione finale di competenza;

Dato atto che:

- con Pec prot. n. 51167 del 08.11.2024 si chiedeva agli avvocati di parte attrice la trasmissione della documentazione necessaria per la corretta quantificazione di quanto spettante;
- con Pec prot. n. 55243 del 02.12.2024 gli avvocati di parte attrice trasmettevano la documentazione necessaria per la quantificazione di quanto spettante;

Precisato che, alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (v. Cassazione civile sez. I sentenza n.18529/2019), "il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all'iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati";

Atteso che:

- in esecuzione della sentenza n. 4179/2024 della Corte di Appello di Napoli, le spese di lite, sia per il primo che secondo grado, sono a carico della Provincia di Avellino nella misura del 30% e compensate in ragione del 70% e che, quindi, anche l'imposta di registro è dovuta in ragione del 35% (pari a ½ del 70%) da parte attrice per entrambi i gradi di giudizio;
- non è stato adottato alcun atto propedeutico alla liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza n. 666/2020;

Dato atto, pertanto, che il dirigente competente per materia procederà al pagamento dell'importo complessivo dell'imposta di registro sia della sentenza n. 666/2020 del Tribunale di Benevento che della sentenza n. 4179/2024 della Corte di Appello di Napoli e al contestuale recupero nei confronti di Lecce Raffaele, Lecce Silvana e Lecce Maico del 35% delle somme versate;

Dato atto che il debito fuori bilancio ascende ad € **285.663,75**, così come di seguito specificato:

• in favore di ...omissis..., ...omissis...e ...omissis..., in qualità di eredi di ...omissis..., € **91.834,31**, di cui:

- ✓ € 81.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 10.067,10 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024 (su € 81.000,00 devalutati e rivalutati dal 24.02.2013 al 18.10.2024);
- ✓ € 767,21 per interessi su € 91.067,10 (€ 81.000,00+€ 10.067,10) dal 18.10.2024 al 18.02.2025;

• in favore di ...omissis..., ...omissis...e ...omissis..., in qualità di eredi di ...omissis..., € **91.834,31**, di cui:

- ✓ € 81.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 10.067,10 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024 (su € 81.000,00 devalutati e rivalutati dal 24.02.2013 al 18.10.2024);
- ✓ € 767,21 per interessi su € 91.067,10 (€ 81.000,00+€ 10.067,10) dal 18.10.2024 al 18.02.2025;

• in favore di ...omissis...€ **27.210,17**, di cui:

- ✓ € 24.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 2.982,85 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024 (su € 24.000,00 devalutati e rivalutati dal 24.02.2013 al 18.10.2024);
- ✓ € 227,32 per interessi su € 26.982,85 (€ 24.000,00+€ 2.982,85) dal 18.10.2024 al 18.02.2025;

• in favore di ...omissis...€ **27.210,17**, di cui:

- ✓ € 24.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 2.982,85 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024 (su € 24.000,00 devalutati e rivalutati dal 24.02.2013 al 18.10.2024);
- ✓ € 227,32 per interessi su € 26.982,85 (€ 24.000,00+€ 2.982,85) dal 18.10.2024 al 18.02.2025;

• in favore di ...omissis...€ **27.210,17**, di cui:

- ✓ € 24.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 2.982,85 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024 (su € 24.000,00 devalutati e rivalutati dal 24.02.2013 al 18.10.2024);
- ✓ € 227,32 per interessi su € 26.982,85 (€ 24.000,00+€ 2.982,85) dal 18.10.2024 al 18.02.2025;

• in favore di ...omissis..., ...omissis...e ...omissis..., in proprio e in qualità di eredi di ...omissis...e di ...omissis..., € **3.911,46**, di cui:

- ✓ € 3.450,00 per risarcimento danni patrimoniali;
- ✓ € 428,78 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024 (su € 3.450,00 devalutati e rivalutati dal 24.02.2013 al 18.10.2024);
- ✓ € 32,68 per interessi su € 3.878,78 (€ 3.450,00+€ 428,78) dal 18.10.2024 al 18.02.2025;

• in favore degli avvocati **Augusto Guerriero e Annunziata Pepe** € **5.503,25**, di cui:

- ✓ € 2.115,45 per onorari 1° grado;
- ✓ € 317,32 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari) 1° grado;
- ✓ € 97,31 per C.P.A. 4% 1° grado;
- ✓ € 163,50 per spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 1° grado;
- ✓ € 2.147,55 per onorari 2° grado;
- ✓ € 322,13 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari) 2° grado;
- ✓ € 98,79 per C.P.A. 4% 2° grado;
- ✓ € 241,20 per spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 2° grado;

• in favore dell'**Agenzia delle Entrate** € **10.949,91**, di cui:

- ✓ € 6.308,25 per imposta di registro sentenza n. 666/2020 del Tribunale di Benevento;
- ✓ € 5,69 per diritti di notifica;
- ✓ € 4.630,28 per imposta di registro sentenza n. 4179/2024 della Corte di Appello di Napoli;
- ✓ € 5,69 per diritti di notifica;

Viste le schede A e B (mod. 2) relative al debito fuori bilancio di cui trattasi;

Considerato che il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare risulta necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito

del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso;

Atteso che il riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, in ordine alla quale - allo stato - non risulta intervenuta alcuna diversa determinazione del dirigente competente per materia, rispetto al parere reso dal difensore dell'Ente;

Dato atto e richiamato l'art. 27, comma 2, del Regolamento di Contabilità, a mente del quale: "2. L'adozione della proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio ai quali l'Organo esecutivo, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione ovvero altri equivalenti atti di organizzazione, attribuisce la titolarità gestionale di specifiche procedure di entrata e/o di spesa ovvero la titolarità del Settore/Servizio cui è riconducibile il sorgere del debito fuori bilancio";

Richiamata al riguardo ed in particolare la *Direttiva* del Direttore Generale prot. n. 17300 del 03.06.2022 a mente della quale (**Dir. pag. 3**): "[...] il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al Dirigente del Settore, vantante competenza ratione materiae, il quale deve provvedere all'avvio dello stesso, senza indugio, con adeguata opera di ricostruzione delle cause di formazione delle partite debitorie, in modo da consentire la compiuta conoscenza agli altri soggetti coinvolti nella procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (...) Agli stessi dirigenti, inoltre, è affidata l'attività di tipo gestionale conseguente al riconoscimento compreso l'avvio del procedimento di spesa, ex art.183 e ss del D.Lgs. n.267/2000, che costituisce un momento necessariamente successivo e, quindi, conseguente alla decisione dell'Organo Consiliare [...]";

Evidenziato che, relativamente alle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenze, la relativa proposta è predisposta dal "Servizio Contenzioso" incardinato presso il Servizio Autonomo Avvocatura, come stabilito in sede di Conferenza di Servizio dei Dirigenti del 31.07.2023 (prot.37871/2023), in conformità di quanto specificatamente impartito sul punto con la citata Direttiva D.G. n.17300/2022 (**Dir. pag. 5**), fermo restando le competenze gestionali dirigenziali, individuate *ratione materiae* anche ai fini dell'espressione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € **285.663,75** scaturente della sentenza n. 4179/2024 della Corte di Appello di Napoli;

Ritenuto di imputare la spesa di € **285.663,75** sulla missione 10, programma 5 del bilancio di previsione anno 2024;

Acquisito il parere di competenza del Collegio dei Revisori di cui alla nota prot. n.56696 del 10.12.2024 (giusta verbale n.102/2024);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata al presente atto è stata redatta in conformità alle direttive operative indicate nelle circolari del Segretario Generale prot. n. 17300 del 03.06.2022, prot. n. 25238 del 29.07.2022 e prot. n. 32288 del 27.09.2022;

Visto l'art. 18 del vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale e in particolare:

- il comma 2 che recita "... l'Avvocatura Provinciale curerà la proposta e l'istruttoria dei debiti da sottoporre a riconoscimento e trasmetterà il debito istruito ai Dirigenti competenti per l'espressione del parere di regolarità tecnica e di quello contabile";
- il comma 5 che recita "L'esecuzione della deliberazione di riconoscimento compete in via esclusiva al Dirigente competente per materia";

Acquisiti i pareri favorevoli dei dirigenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato di:

1. **riconoscere**, senza per questo prestare acquiescenza, essendo atto dovuto, ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € **285.663,75** scaturente della sentenza n. 4179/2024 della Corte di Appello di Napoli, così come in premessa determinato;
2. **imputare** la spesa di € **285.663,75** sulla missione 10, programma 5 del bilancio di previsione anno 2024;
3. **corrispondere** con successiva determina la somma di € **285.663,75**, così come di seguito specificato:
 - in favore di ...omissis...€ **89.736,86**, di cui:
 - in qualità di erede di ...omissis...:
 - ✓ € 27.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;

- ✓ € 3.355,70 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 255,74 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in qualità di erede di ...omissis...:
- ✓ € 27.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 3.355,70 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 255,74 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in proprio:
- ✓ € 24.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 2.982,85 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 227,32 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in proprio e in qualità di erede di ...omissis...e ...omissis...:
- ✓ € 1.150,00 per risarcimento danni patrimoniali;
- ✓ € 142,93 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 10,89 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
- in favore di ...omissis...**€ 89.736,87**, di cui:
in qualità di erede di ...omissis...:
- ✓ € 27.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 3.355,70 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 255,74 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in qualità di erede di ...omissis...:
- ✓ € 27.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 3.355,70 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 255,74 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in proprio:
- ✓ € 24.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 2.982,85 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 227,32 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in proprio e in qualità di erede di ...omissis...e ...omissis...:
- ✓ € 1.150,00 per risarcimento danni patrimoniali;
- ✓ € 142,93 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 10,90 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
- in favore di ...omissis...**€ 89.736,86**, di cui:
in qualità di erede di ...omissis...:
- ✓ € 27.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 3.355,70 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 255,74 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in qualità di erede di ...omissis...:
- ✓ € 27.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 3.355,70 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 255,74 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in proprio:
- ✓ € 24.000,00 per risarcimento danni non patrimoniali;
- ✓ € 2.982,85 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 227,32 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
in proprio e in qualità di erede di ...omissis...e ...omissis...:
- ✓ € 1.150,00 per risarcimento danni patrimoniali;
- ✓ € 142,93 per interessi dal 24.02.2013 al 18.10.2024;
- ✓ € 10,89 per interessi dal 18.10.2024 al 18.02.2025;
- in favore dell'avv. **Augusto Guerriero 2.751,62**, di cui:
- ✓ € 2.131,50 per onorari 1° e 2° grado;
- ✓ € 319,72 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari) 1° e 2° grado;
- ✓ € 98,05 per C.P.A. 4% 1° e 2° grado;
- ✓ € 202,35 per spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 1° e 2° grado;
- in favore dell'avv. **Annunziata Pepe € 2.751,63**, di cui:
- ✓ € 2.131,50 per onorari 1° e 2° grado;
- ✓ € 319,73 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari) 1° e 2° grado;
- ✓ € 98,05 per C.P.A. 4% 1° e 2° grado;

- ✓ € 202,35 per spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 1° e 2° grado;
 - in favore dell'**Agenzia delle Entrate € 10.949,91**, di cui:
 - ✓ € 6.308,25 per imposta di registro sentenza n. 666/2020 del Tribunale di Benevento;
 - ✓ € 5,69 per diritti di notifica;
 - ✓ € 4.630,28 per imposta di registro sentenza n. 4179/2024 della Corte di Appello di Napoli;
 - ✓ € 5,69 per diritti di notifica;
- 4. autorizzare** il dirigente, fin da ora, ad integrare l'assunto impegno di spesa qualora la somma quantificata dall'Agenzia delle Entrate risulti maggiore di quella stimata, traendo la differenza dall'apposito capitolo dedicato e procedere alla liquidazione delle somme così verificate e integrate;
- 5. autorizzare** il dirigente competente a ricalcolare l'importo degli interessi legali alla data effettiva di soddisfo, laddove antecedente il termine ultimo dei 120 giorni;
- 6. dare atto** che il dirigente competente per materia procederà al pagamento dell'importo complessivo dell'imposta di registro sia della sentenza n. 666/2020 del Tribunale di Benevento che della sentenza n. 4179/2024 della Corte di Appello di Napoli e al contestuale recupero nei confronti di Lecce Raffaele, Lecce Silvana e Lecce Maico del 35% delle somme versate;
- 7. demandare** al dirigente competente per materia la pronta comunicazione al Servizio Autonomo Avvocatura dell'avvenuta liquidazione delle somme di cui alla sentenza oggetto di formale riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, con contestuale trasmissione della documentazione contabile, ivi inclusi i mandati accompagnati dalle relative quietanze di pagamento;

Intervengono sull'argomento il Segretario Generale e il Consigliere Mazzariello così come riportato nella resocontazione stenotipistica allegata.

Non essendovi altri consiglieri che intervengono, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta innanzi letta

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di cui sopra;

VISTI i pareri espressi;

PRESO ATTO del Visto di conformità reso dal Segretario Generale;

VISTO il parere di competenza espresso dalla Commissione Amministrativa di cui alla nota Prot. n. 56959 del 10.12.2024 (giusta verbale n. 31/2024);

VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente

Con voto unanime espresso in forma palese dal Presidente e da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui all'oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- Di demandare al Dirigente dell'area Tecnica/Area Amministrativa gli adempimenti richiesti dal Collegio dei revisori con verbale n.102 del 09.12.2024 ad eccezione della trasmissione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, co. 5, Legge n. 289/2002, di copia della presente, demandata al Segretario Generale.

Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO

Con voto unanime,

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento

Esauriti tutti gli argomenti all'o.d.g. alle ore 10,25 la seduta è tolta.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, co.4, D.Lgs.267/2000)

- Si attesta la copertura finanziaria della spesa
Missione 10 Programma 05 Titolo 01
Previa applicazione quota accantonata avanzo
Esercizio Bilancio anno 2024

Lì 05.12.2024

IL TITOLARE di E.Q.
F.TO Dr. Carmine Del Gaudio

IL DIRIGENTE Settore 2
F.TO Dr. Antonio Principe

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

FAVOREVOLE _____

Lì 04.12.2024

IL DIRIGENTE Settore 3
F.TO Arch. Giuseppina Cerchia

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell'art.7, co. 4, del Regolamento Provinciale per la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL)

Lì 23.12.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.TO dr. Rizieri BUONOPANE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

=====

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, Tuel d.lgs. N. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

Avellino, li _____

=====

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

Avellino, li _____

=====

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell'art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO

Avellino, li _____